

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016
39/2016/R/EEL**

**RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI E MODIFICHE DELLE DEFINIZIONI DELL'ALLEGATO
A (TIT) E DELL'ALLEGATO C (TIC) ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
654/2015/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 febbraio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL (di seguito: 646/2015/R/eel) e il relativo Allegato A - Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (di seguito: TIQE 2016-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e i relativi Allegato A - Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT), Allegato B - Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (di seguito: TIME), Allegato C - Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/eel è stata approvata la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dell’erogazione del servizio di connessione per il periodo 2016-2023;
- sono stati riscontrati errori materiali:
 - nella formulazione del comma 6.2 del TIT;
 - nella formulazione del comma 8.5 del TIT;
 - nella formulazione del comma 9.1 del TIT;

- nella formulazione del comma 14.1, lettera a) punto ii), del TIT;
 - nella formulazione dell’articolo 33 del TIT;
 - nella formulazione del comma 46.1 del TIT;
 - nella formulazione del comma 57.3 del TIT;
 - nella tabella 7 e nella tabella 8 del TIT;
 - nella tabella 7, lettera d) del TIC;
- l’articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016 prevede che “la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico denominato “Cassa per i servizi energetici ambientali” (CSEA)”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nel TIT e nel TIC;
- aggiornare le definizioni del TIT per tenere conto delle disposizioni della legge di stabilità 2016

DELIBERA

Articolo 1

Rettifiche degli errori materiali relativi al TIT

- 1.1 Al comma 6.2, lettera b), del TIT le parole “con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore” sono sostituite dalle parole “con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica”.
- 1.2 Al comma 8.5 del TIT dopo le parole “per richieste di pronto intervento” sono aggiunte le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2017”.
- 1.3 Al comma 9.1 del TIT, le parole “di cui al comma 2.2, lettere da a) a i)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2, lettere da b) a i)”.
- 1.4 Al comma 14.1, lettera a), punto ii), del TIT, le parole “aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica di cui alla tabella 4 del TIS” sono sostituite dalle parole “aumentata del fattore percentuale di cui alla tabella 4 del TIS per tenere conto delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti”.
- 1.5 Dopo il comma 33.1 è inserito il seguente comma:
 “33.2 L’ammontare di perequazione di cui al comma 33.1 è maggiorato dei minori ricavi, calcolati applicando all’energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e distribuzione la componente TRAS di cui all’Articolo 7 e, limitatamente alle imprese distributrici non direttamente connesse alla RTN, la tariffa obbligatoria di cui all’articolo 9 per il servizio di distribuzione.”.
- 1.6 Al comma 46.1 del TIT, le parole “come fissate dal TIQE 2016-2023, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è

avvenuta la fatturazione delle medesime aliquote” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità e tempistiche previste dal TIQE 2016-2023”.

- 1.7 Al comma 57.3 del TIT, le parole "relativi alla applicazione delle deliberazioni ai sensi delle deliberazioni" sono sostituite dalle parole "di cui alle deliberazioni".
- 1.8 Nella tabella 7 e nella tabella 8 del TIT le parole “centesimi di euro/kW” sono sostituite dalle parole “centesimi di euro/kW per anno”.
- 1.9 La didascalia della tabella 8 del TIT è sostituita dalla seguente didascalia: “Corrispettivi da sottrarre ai fini della determinazione della remunerazione dei proprietari di reti di trasmissione”.

Articolo 2

Modifiche relative al TIT

- 2.1 Al comma 1.1 del TIT, la definizione “**Cassa**” è sostituita dalla seguente definizione: “**Cassa** è la Cassa per i servizi energetici ambientali;”.

Articolo 3

Rettifiche degli errori materiali relativi al TIC

- 3.1 Nella tabella 7, lettera d), del TIC, pubblicata con deliberazione 654/2015/R/eel, il valore del contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione [Euro] pari a “48,69” è sostituito con “146,08”.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento e la versione aggiornata del TIT e del TIC, come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni